

**Proponente: 34.B**  
**Proposta: 2019/177**  
**del 24/01/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 77**  
**del 05/02/2019**

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) E 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., DI UN SERVIZIO PERITALE FINALIZZATO ALL'ANALISI E ALLA DEFINIZIONE CONCLUSIVA DEL SINISTRO VERIFICATOSI NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX GIL - SCI GIOBI.

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e dei relativi allegati, depositati in data 21/12/2018;
- che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019;
- che è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa" dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale inserita nel R.U.D. al n. 1433 del 22/12/2016, con la quale si è provveduto ad affidare alla Società Marsh Spa, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia (CIG N. 69167098D3);

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 265 del 22/12/2016, con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo degli interventi di riparazione dei danni con rafforzamento locale e riduzione della vulnerabilità dell'edificio

denominato Ex GIL – Sede della Scuola d’Infanzia Iqbal Masih e Asilo Nido Giobi - nell’importo complessivo di € 459.990,00, di cui € 321.309,89 (oltre IVA) per lavori da affidare mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. d) del Dlgs 50/2016, con il criterio di dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del medesimo Decreto;

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 580 del 09/06/2017, con la quale veniva approvato il verbale relativo alla gara di cui trattasi, aggiudicando in via definitiva i lavori di cui al punto precedente alla Ditta Mammoli Edilizia Srl con sede a Todi (PG) in via Montesanto, 4 - P.IVA 13684571006, per un importo pari ad € 274.821,75 IVA inclusa, di cui € 73.573,58 per oneri di sicurezza, somma non soggetta a ribasso d’asta;
- il contratto n. 55845 di Rep. stipulato con la sopraindicata Ditta in data 21/08/2017;

Rilevato che:

- che a seguito di un evento meteorologico avverso verificatosi durante l’esecuzione dei lavori in questione, la Ditta Mammoli Edilizia Srl non ottemperava alle prescrizioni alla stessa impartite dal Direttore dei Lavori stessi, a partire dalla data del 05/11/2017 e fino al 07/11/2017, concernenti la chiusura delle parti di copertura sulle quali la Ditta stava operando e precisamente nei locali posti al primo piano del complesso scolastico occupati dalla palestra Guidetti;
- che, conseguentemente all’ordine inatteso dalla Ditta, venivano riscontrati ingenti danni provocati dalle forti infiltrazioni di acqua piovana nei predetti locali posti al primo piano, che percolavano nella sottostante ala sud della Scuola Primaria Bartali, del centro Re-Mida e di parte dell’Asilo Nido Giobi;
- che, come si evince dalla relazione tecnica del Servizio Ingegneria, Prot. n. 129205 del 07/12/2017, i danni in questione risultavano essere come di seguito sinteticamente indicato:
  - a) Scuola Primaria “G. Bartali”: distacco dell’intonaco, compromissione e disgregamento del controsoffitto in gesso, danneggiamento plafoniere e colate di acqua proveniente dal controsoffitto sulle pareti interne e divisorie degli ambienti, deterioramento della tinteggiatura;

- b) locali posti al primo piano sede della palestra ex GIL: danneggiamento della pavimentazione esistente nella palestra in linoleum, nonché perforazione della muratura e intonaco esterno nei punti di percolazione forzata;
  - c) locali posti al primo piano sede dell'asilo nido "Giobi": compromissione e danneggiamento del controsoffitto e di alcune parti della veletta superiore in cartongesso, colate di acqua proveniente dal controsoffitto sulle pareti interne e divisorie, con conseguente deterioramento della tinteggiatura;
  - d) locali posti al piano seminterrato sede di Re Mida: parziale distacco dell'intonaco dal soffitto, segni evidenti di colate di acqua proveniente dal controsoffitto sulle pareti interne e divisorie, danneggiamento della tinteggiatura;
- che pertanto il Servizio Ingegneria, valutata la situazione venutasi a creare, riteneva indispensabile procedere mediante adeguati interventi di ripristino dei danneggiamenti sommariamente sopradescritti, comportanti una spesa a carico del Comune pari a € 89.052,01 oltre IVA 22%, per un totale pari a € 108.643,45;

Dato atto:

- che la citata Ditta appaltatrice Mammoli Edilizia Srl di Todi aveva stipulato – ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., - la Polizza di Assicurazione C.AR.(Contractor's All Risks) n. 066042661 con la Compagnia HDI Assicurazioni – agenzia di Perugia 0660 - per la copertura assicurativa relativa ai danni da esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione;
- che tale polizza non rientra tra le polizze attivate dall'Ente e pertanto non è soggetta a intermediazione da parte della Società Marsh Spa di Milano, alla quale, come già sopraddetto, il Comune ha affidato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;
- che pertanto il responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi, Ing. Matteo Tanzi, con comunicazione in atti al n. 24584/2018 di Prot., trasmetteva all'Ufficio Assicurazioni la documentazione relativa all'intervento di cui trattasi e ai danneggiamenti rilevati, al fine di ottenere un supporto nella gestione della pratica risarcitoria;
- che con comunicazioni inviate tramite PEC in data 30/10/2018, in atti ai nn. 138159/2018, n. 139286/2018 e n. 157030/2018 l'Ufficio Assicurazioni procedeva all'interruzione dei termini prescrizionali per il risarcimento relativo al sinistro n.

201703072850 presso la Compagnia HDI Assicurazioni Spa di Roma e presso l'Agenzia Generale di Perugia della Compagnia HDI - Barbarossa Dott. Roberto;

- che, per quanto concerne l'Impresa Mammoli, l'Ufficio Assicurazioni procedeva all'invio di una lettera raccomandata A/R, in quanto tale Ditta risultava irraggiungibile all'indirizzo PEC indicato dalla stessa in sede di gara per l'appalto dei lavori in questione;
- che, in considerazione delle problematiche insorte con il sinistro citato, di seguito sinteticamente riportate, il broker dell'Ente Dott. Ernesto Di Noia della Società Marsh Spa, con propria e-mail del 30/10/2018, esprimeva in merito un parere, ravvisando in sintesi l'opportunità di affidare un servizio peritale finalizzato all'analisi del sinistro in questione e alla risoluzione definitiva e soddisfacente dello stesso, proponendo il servizio "Claim Advocacy" che offre la Marsh Spa stessa:
  - a) del il lasso di tempo intercorso dall'apertura del sinistro nonché della complessità dello stesso, rilevata altresì dal perito della Compagnia HDI Srl, principalmente in merito alla quantificazione danni inviata dal Comune, alla ripartizione del danno sulle partite assicurate, nonché all'applicazione di alcune clausole presenti sulla polizza CAR citata;
  - b) della necessità di una ricognizione dei danni e dell'esigenza di recuperare l'indennizzo ovvero arrivare ad una transazione di chiusura definitiva del sinistro stesso;

Preso atto:

- che, a tutt'oggi non risulta attiva alcuna convenzione riguardante il servizio peritale di cui trattasi stipulata dalle centrali di committenza Consip Spa o tramite SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna);
- che il servizio in questione non risulta presente tra le categorie merceologiche sui Mercati Elettronici di Consip e SATER;
- che, valutato lo stato complessivo della situazione venutasi a creare, la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente, data la peculiarità del sinistro in oggetto e gli interessi economici che comporta, l'Ente ha accolto favorevolmente il citato parere del broker Ernesto Di Noia di avvalersi del servizio "Claims Advocacy" che offre la Marsh Spa di Milano specificatamente per le polizze CAR, Società in possesso delle caratteristiche di professionalità ed esperienza necessarie per lo svolgimento del servizio peritale in questione;

- che la Società Marsh Spa si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi, come si evince dalla documentazione inviata in data 11/12/2018 dal broker Dott. Ernesto Di Noia, alle condizioni ivi indicate e consistente nell'espletamento, in sintesi, delle seguenti attività:
  - analisi preliminare della documentazione;
  - negoziazione e gestione attiva del sinistro in ogni sua fase con la compagnia assicuratrice e con eventuali terze parti - periti o altri consulenti eventualmente nominati dalla Compagnia- ivi compresa la partecipazione ad incontri con le terze parti stesse;
  - valutazione e nomina d'intesa con il Comune, se necessario, di un consulente legale o peritale di parte;
  - organizzazione e monitoraggio eventuali perizie collegiali o arbitrali.
- che il servizio in oggetto comporterà una spesa pari al 5% dell'importo offerto o liquidato dalla Compagnia - oltre IVA - per un importo massimo di € 5.000,00 (oltre IVA 22%) e così per un importo complessivo di € 6.100,00 (IVA compresa);
- che tale spesa prevista per il servizio peritale di cui trattasi risulta essere congrua per l'Amministrazione, in quanto sul mercato peritale e assicurativo - per attività analoga - viene richiesta una percentuale di "success fee" sull'indennizzo conseguito, variabile dal 5% al 10%;
- che peraltro l'importo indicato di € 6.100,00 IVA compresa è al netto di eventuali spese vive di trasferta sostenute e documentate dalla Società, che dovranno essere nel caso preventivamente concordate con l'Ente, quantificate separatamente alla chiusura di ogni annualità di gestione del sinistro, entro il 30 dicembre di ciascun anno; inoltre il corrispettivo massimo indicato non include eventuali onorari di periti di parte/legali che potranno essere – se necessario - eventualmente nominati d'intesa con il Comune;
- l'impegno relativo alle eventuali spese di cui al punto precedente, debitamente documentate, sarà assunto con atto successivo ad avvenuta ricezione da parte dell'Ente della documentazione relativa alle spese medesime;

Dato altresì atto:

- che, tutto quanto sopra considerato, si ritengono applicabili, per l'affidamento del servizio in questione, le disposizioni del combinato disposto di cui agli art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. "Contratto sotto soglia" e art.

63, comma 2, lett. b), punto 2 del medesimo Decreto, ai sensi di quanto precisato dalla Società di brokeraggio dell'Ente, come richiamato in premessa;

- che pertanto si potrà procedere all'affidamento diretto del servizio stesso alla Società Marsh Spa di Milano comportante un importo di spesa massimo pari a € 5.000,00 oltre IVA 22%, e così per un importo complessivo di € 6.100,00 (IVA compresa), che trova copertura sul Bilancio 2018-2010, annualità 2019, al Capitolo che nel PEG 2019 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 8905 del PEG 2018;

Preso altresì atto che:

- non sono stati accertati rischi derivanti da interferenza, trattandosi di prestazioni di servizio di natura intellettuale e che pertanto non si rende necessario predisporre il relativo documento DUVRI e che non esistono oneri legati alla sicurezza;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento del servizio in argomento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara n. ZCA26DB31C;
- in conformità all'art. 42, 1 comma, lett. c) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il contratto verrà stipulato a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società Marsh Spa di Milano il servizio peritale finalizzato all'analisi e alla definizione conclusiva del sinistro verificatosi nell'ambito dell'appalto dei lavori di riparazione dei danni con rafforzamento locale e riduzione della vulnerabilità dell'edificio denominato ex GIL – SCI Giobi;

Visto:

- il T.U. Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. n. 107, 151 e 183;
- l'art. gli artt. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del il Dlgs 50/2016 e il Dlgs 56/2017 "Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici";
- la Circolare del Segretario Generale PG n. 30472 del 30/03/2017 recante "Nuove indicazioni operative in materia di affidamento lavori, servizi e forniture sotto

soglia comunitaria”;

- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/02/2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e 63, comma 2, lett. B, punto 2 del medesimo Decreto, alla Società Marsh Spa di Milano il servizio peritale finalizzato all'analisi e alla definizione conclusiva del sinistro verificatosi nell'ambito dell'appalto dei lavori di riparazione dei danni con rafforzamento locale e riduzione della vulnerabilità dell'edificio denominato ex GIL – SCI Giobi comportante una spesa complessiva di € 6.100,00 (IVA 22% compresa);
- 2) di impegnare la spesa derivante dall'affidamento del servizio di cui al precedente punto 1, ammontante a complessivi € 6.100,00 (IVA 22% compresa) con imputazione alla Missione 01, Programma 05, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato 1.10.04.01.002 del Bilancio Pluriennale 2018-2020 - annualità 2019, al Capitolo che nel PEG 2019 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 8905 del PEG 2018 denominato “Assicurazione incendio e furto beni mobili e immobili del patrimonio comunale”, codice prodotto progetto 2019\_3402, centro di costo 0289;
- 3) di richiedere l'assunzione di suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del Dlgs 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- 4) di dare atto:
  - a) che la spesa di € 6.100,00 (IVA 22% compresa) prevista per il servizio peritale di cui trattasi risulta essere congrua per l'Amministrazione, in quanto sul

mercato peritale e assicurativo - per attività analoga - viene richiesta una percentuale di "success fee" sull'indennizzo conseguito, variabile dal 5% al 10%;

- b) che l'importo indicato di € 6.100,00 (IVA 22% compresa) è al netto di eventuali spese vive di trasferta sostenute e documentate dalla Società, che dovranno essere nel caso preventivamente concordate con l'Ente, quantificate separatamente alla chiusura di ogni annualità di gestione del sinistro, entro il 30 dicembre di ciascun anno; inoltre tale importo non include eventuali onorari di periti di parte/legali che potranno essere – se necessario - eventualmente nominati d'intesa con il Comune;
- c) che l'impegno relativo alle eventuali spese di cui al punto precedente, debitamente documentate, sarà assunto con atto successivo ad avvenuta ricezione da parte dell'Ente della documentazione relativa alle spese medesime;
- 5) di dare altresì atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento del servizio in argomento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara n. ZCA26DB31C;
- 6) di disporre l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, 7° comma del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.

## **IL DIRIGENTE**

**Dott. Roberto Montagnani**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.